

**ALLEGATO**  
**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**  
**del ~~XXX~~**  
**recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti**  
**compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**  
**PROGETTO**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'adozione degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2022<sup>2</sup>, le definizioni e gli articoli relativi agli aiuti a finalità regionale di cui al regolamento (UE) n. 651/2014<sup>3</sup> della Commissione dovrebbero essere allineati per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. L'ambito di applicazione del capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere adeguato per tenere conto dei cambiamenti del mercato e del Green Deal<sup>4</sup> e degli obiettivi della normativa europea sul clima<sup>5</sup>. Gli aiuti al funzionamento volti a prevenire e ridurre lo spopolamento dovrebbero essere estesi alle zone scarsamente popolate, al fine di agevolare un migliore sostegno nelle zone che affrontano sfide demografiche. Per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 per i progetti sovvenzionati di importo inferiore a 50 milioni di EUR realizzati da piccole e medie imprese ("PMI"), è opportuno adeguare di conseguenza e chiarire le soglie di notifica.
- (2) Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di prova e di sperimentazione mirano principalmente a rimediare alle carenze del mercato dovute a

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", C(2021) 2594 (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

imperfezioni e asimmetrie informative o a carenze di coordinamento. Contrariamente alle infrastrutture di ricerca, le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono utilizzate prevalentemente per attività economiche e, più specificamente, per la prestazione di servizi alle imprese. La costruzione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione all'avanguardia comporta elevati costi di investimento iniziali, che insieme a una base di clienti incerta possono rendere difficile l'accesso ai finanziamenti privati. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici deve essere concesso a più utenti su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Per agevolare l'accesso degli utenti alle infrastrutture di prova e di sperimentazione, i loro diritti d'utenza possono essere ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento "de minimis"<sup>6</sup>. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura può comportare aiuti di Stato a favore degli utenti dell'infrastruttura. In tali situazioni, gli aiuti agli utilizzatori o per la costruzione o l'ammodernamento sono esentati dall'obbligo di notifica solo se gli aiuti agli utilizzatori sono concessi in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Più parti possono anche possedere e gestire una determinata infrastruttura di prova e di sperimentazione e anche enti pubblici e imprese possono utilizzare l'infrastruttura in collaborazione. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono note anche come infrastrutture tecnologiche.

- (3) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a risolvere i fallimenti del mercato dovuti a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e condivise per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, al fine di rafforzare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero tuttavia essere autorizzati solo su base temporanea e per un periodo limitato. Per facilitare l'accesso agli impianti dei poli di innovazione o la partecipazione alle attività del polo di innovazione, l'accesso può essere offerto a prezzi ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento "de minimis"<sup>7</sup>. A seconda degli obiettivi specifici perseguiti o delle attività e delle funzionalità offerte, i poli dell'innovazione digitale (compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>) il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersecurity da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai sensi del presente regolamento.
- (4) Gli aiuti per attività di innovazione mirano principalmente a ovviare ai fallimenti del mercato legati alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), alle difficoltà di

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

coordinamento e, in misura minore, all'asimmetria dell'informazione. Per quanto riguarda le PMI, l'aiuto all'innovazione può essere concesso per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all'innovazione, ad esempio quelli forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, da infrastrutture di ricerca, da infrastrutture di prova e di sperimentazione e da poli di innovazione.

- (5) In vista dell'adozione degli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio per il periodo a partire dal 2022, le definizioni e gli articoli relativi all'accesso delle PMI ai finanziamenti nel regolamento (UE) n. 651/2014/UE dovrebbero essere allineati agli orientamenti riveduti per garantire la coerenza. Gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti pongono rimedio a un fallimento del mercato che impedisce alle stesse di attrarre i finanziamenti di cui hanno bisogno per sviluppare appieno il loro potenziale: Soprattutto in una fase iniziale di attività, le PMI spesso non sono in grado di dimostrare la propria affidabilità creditizia agli investitori. La valutazione<sup>9</sup> delle norme pertinenti effettuata nel 2019 e nel 2020 ha confermato che questo fallimento del mercato persiste, una situazione che probabilmente sarà aggravata dalla pandemia di COVID-19. Per agevolare ulteriormente l'impiego di tali aiuti e fornire maggiore chiarezza, è stata riveduta la struttura delle disposizioni sul finanziamento del rischio.
- (6) In vista dell'adozione della versione riveduta della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia per il periodo a partire dal 2022, le definizioni e gli articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 relativi agli aiuti nei settori della tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima, e dell'energia dovrebbero essere allineati per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. L'ambito di applicazione della sezione 7 del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere adeguato per tenere conto dei cambiamenti del mercato e del Green Deal e degli obiettivi della normativa europea sul clima, comprese le disposizioni introdotte per modificare il regolamento (UE) n. 651/2014 nel 2021<sup>10</sup>.
- (7) Gli aiuti agli investimenti volti a sostenere l'acquisto o il leasing di veicoli a zero emissioni o di veicoli puliti o gli interventi di ammodernamento dei veicoli che consente loro di essere classificati come veicoli a zero emissioni o veicoli puliti contribuiscono alla transizione verso una mobilità a zero emissioni e al conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal, principalmente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in merito alle misure di aiuto di Stato a sostegno della mobilità pulita, è opportuno introdurre condizioni di compatibilità specifiche per garantire che l'aiuto sia proporzionato e non falsi indebitamente la concorrenza spostando la domanda da alternative più pulite. [L'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento per l'idrogeno dovrebbe essere ampliato per includere anche le infrastrutture di

---

<sup>9</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012, degli orientamenti sulle ferrovie e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine (SWD/2020/0257 final).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).

rifornimento che forniscono idrogeno a basse emissioni di carbonio.] Inoltre gli aiuti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere disponibili anche per infrastrutture non accessibili a tutti.

- (8) È opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 introducendo condizioni di compatibilità per gli aiuti all'idrogeno in linea con gli obiettivi della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra<sup>11</sup> e per lo stoccaggio. Tali condizioni dovrebbero essere aggiunte alle disposizioni vigenti in materia di aiuti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti per la promozione dell'idrogeno dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui viene prodotto esclusivamente idrogeno rinnovabile. Gli aiuti ai progetti di stoccaggio dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli impianti di stoccaggio e di produzione di energia rinnovabile siano collegati.
- (9) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere estese alle comunità di energia rinnovabile, in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>.
- (10) È opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 introducendo condizioni di compatibilità per gli aiuti agli investimenti per il ripristino degli ecosistemi e degli habitat naturali, la protezione e il ripristino della biodiversità e soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi, in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030<sup>13</sup>, della normativa europea sul clima<sup>14</sup> e della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici<sup>15</sup>. Tali condizioni dovrebbero essere aggiunte alle disposizioni vigenti in materia di aiuti per il risanamento di siti contaminati. Gli aiuti agli investimenti in tali zone dovrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a determinate condizioni. In particolare, è necessario garantire il rispetto del principio "chi inquina paga", secondo il quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti da chi causa l'inquinamento.
- (11) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti dovrebbero essere adattate e ampliate per tenere conto degli sviluppi del mercato e, conformemente al piano d'azione per

---

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra", COM(2020) 301 final.

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021) 82 final.

l'economia circolare<sup>16</sup>, per riflettere il passaggio a misure volte a promuovere l'efficienza delle risorse e a sostenere la transizione verso un'economia circolare.

- (12) È necessario ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 introducendo condizioni di compatibilità per gli aiuti sotto forma di imposte ambientali o sgravi fiscali. Le imposte o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. In questo modo si scoraggia tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. Se gli sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali possono incidere negativamente su tale obiettivo, un tale approccio potrebbe essere comunque necessario laddove i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l'applicazione di imposte o prelievi parafiscali ambientali.
- (13) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per i sistemi di teleriscaldamento, le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo al sostegno agli investimenti in sistemi di teleriscaldamento basati su combustibili fossili, in particolare il gas naturale, nonché agli investimenti nelle reti di distribuzione o al loro potenziamento dovrebbero essere adeguate per tenere conto degli obiettivi del Green Deal e della normativa europea sul clima, in particolare del piano di investimenti per un'Europa sostenibile<sup>17</sup>.
- (14) Per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere ampliato per beneficiare dell'esenzione per categoria per gli investimenti non situati in "zone assistite". Inoltre le condizioni di compatibilità del regolamento (UE) n. 651/2014 sul sostegno agli investimenti nelle infrastrutture energetiche per il gas naturale devono essere adeguate per tenere conto degli obiettivi del Green Deal e garantire la necessaria conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.
- (15) Date le specificità del finanziamento dei progetti nel settore della difesa e le norme del Fondo europeo per la difesa, in cui i tassi massimi di finanziamento sono fissati al fine di non limitare il finanziamento pubblico complessivo ma attrarre cofinanziamenti dagli Stati membri, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato per consentire combinazioni di finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale e aiuti di Stato fino al totale dei costi del progetto.
- (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) al punto 18), le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva", COM(2020) 98 final.

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile Piano di investimenti del Green Deal europeo", COM(2020) 21 final.

condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\* e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare i tipi di società di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

---

\* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

(b) il punto 20) è sostituito dal seguente:

"20) "importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

importo di aiuto corretto =  $R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 50 milioni di EUR; B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte dei costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;"

(c) il punto 27) è sostituito dal seguente:

"27) "zone assistite": zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;"

(d) il punto 32) è sostituito dal seguente:

"32) "incremento netto del numero di dipendenti": un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media di un determinato periodo di tempo, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;"

(e) il punto 34) è sostituito dal seguente:

"34) "intermediario finanziario": qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;"

(f) è inserito il seguente punto 39 bis):

"39 bis) "alle normali condizioni di mercato" (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;"

(g) il punto 40) è soppresso;

(h) il punto 42) è sostituito dal seguente:

"42) "aiuti al funzionamento a finalità regionale": aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, compresi i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e i costi di finanziamento relativi a un investimento che ha beneficiato dell'aiuto;"

(i) il punto 43) è sostituito dal seguente:

"43) "settore siderurgico": la produzione di uno o più degli elementi seguenti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi di acciaio senza saldatura e i tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm;"

(j) è inserito il seguente punto 43 bis):

"43 bis) "lignite": lignite di basso rango "C" o orto-lignite e lignite di basso rango "B" o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;"

(k) il punto 44) è soppresso;

(l) il punto 45) è sostituito dal seguente:

"45) "settore dei trasporti": il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il "settore dei trasporti" comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio\*:

- a) NACE 49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, esclusi NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, ascensori da sci e cavi se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

---

\* Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).";

(m) è inserito il seguente punto 47 bis):

"47 bis) "completamento dell'investimento": momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, comunque, entro tre anni dall'inizio dei lavori;"

(n) i punti da 49) a 51) sono sostituiti dai seguenti:

"49) "investimento iniziale":

- a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
  - la creazione di un nuovo stabilimento;
  - l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  - la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi mai prodotti prima, o
  - un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
- o
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;



50) "attività uguale o simile": un'attività nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 dell'Unione europea (NACE Rev. 2) stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006;

51) "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica":

- a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
  - la creazione di un nuovo stabilimento;
  - la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica";

(o) i punti 72) e 73) sono sostituiti dai seguenti:

"72) "investitore privato indipendente": un investitore privato indipendente, come indicato nel presente punto. Tra gli investitori "privati" rientrano di norma le banche che investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices e business angels, investitori aziendali (corporate), compagnie di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni accademiche. La Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, nonché, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico non saranno considerati investitori privati ai fini della presente definizione. "Indipendente" significa che un investitore privato non partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in cui investe. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) "persona fisica": ai fini degli articoli 21 bis e 23, una persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(p) il punto 79) è sostituito dal seguente:

"79) "entità delegata": la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico. L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\* o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\* o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*\*, a seconda dei casi;

\* Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

\*\*Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).";

\*\*\* Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).";

(q) il punto 80) è sostituito dal seguente:

"80) "impresa innovativa": un'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:

- a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
- b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
- c) ha recentemente ricevuto un marchio di eccellenza di qualità dal Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124\* della Commissione o all'articolo 2, punto 23, e all'articolo 15, punto 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\* o ha recentemente ricevuto un investimento da parte del Fondo europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

\* Decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018.

\*\* Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).";

(r) il punto 81) è sostituito dal seguente:

81) "piattaforma alternativa di negoziazione": un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, in cui almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione è emesso da PMI;

---

\* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(s) i punti 85) e 86) sono sostituiti dai seguenti:

"85)" ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può comprendere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente con interfacce simulate con sistemi esistenti, nonché di linee pilota, ove necessario per la ricerca industriale e in particolare per la convalida di tecnologie generiche;

"86) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione, ad esempio, anche attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi e altre operazioni esistenti, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti";

(t) il punto 89) è soppresso;

(u) il punto 92) è sostituito dal seguente:

"92) "poli di innovazione": strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli di innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la promozione e condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo";

(v) i punti da 94) a 97) sono sostituiti dai seguenti:

"94) "servizi di consulenza in materia di innovazione": consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali, e in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché

consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);

95) "servizi di sostegno all'innovazione": la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione o altri servizi pertinenti compresi quelli forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);

96) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

(w) è inserito il seguente punto 98 bis):

98 bis) "infrastrutture di prova e di sperimentazione": strutture, impianti, capacità e relativi servizi di sostegno necessari per lo sviluppo, il collaudo e l'aggiornamento della tecnologia che consentono di progredire, attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, dalla convalida in laboratorio a una convalida rappresentativa dell'ambiente operativo, e i cui utenti sono principalmente soggetti industriali, comprese le PMI, che cercano sostegno per sviluppare e integrare tecnologie innovative per la messa a punto di nuovi prodotti, processi e servizi, garantendo nel contempo la fattibilità e la conformità normativa\*. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche;

---

\* Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Technology Infrastructures", SWD(2019) 158 final dell'8.4.2019;

(x) il punto 101) è sostituito dal seguente:

"101) "tutela ambientale" o "tutela dell'ambiente": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire l'inquinamento o altri danni all'ambiente fisico o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni o a promuovere un uso più efficiente e sostenibile delle risorse naturali,

tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;"

(y) i punti 102 bis), 102 ter) e 102 quater) sono sostituiti dai seguenti:

"102 bis) "infrastruttura di ricarica": infrastruttura fissa o mobile che consente di rifornire i veicoli di energia elettrica a fini di trasporto;

"102 ter) "infrastruttura di rifornimento": infrastruttura fissa o mobile che consente di rifornire i veicoli di idrogeno a fini di trasporto;

102 quater) "idrogeno rinnovabile": idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti rinnovabili di energia, conformemente a [Riferimento all'atto delegato della DG ENER a norma dell'articolo 28 della direttiva RED II];"

(z) sono inseriti i seguenti punti da 102 quinquies) a 102 nonies):

"102 quinquies) "energia rinnovabile": energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;"

---

\* Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).";

102 sexies) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": idrogeno a base fossile con cattura e stoccaggio del carbonio o idrogeno basato sull'elettricità, in cui tale idrogeno realizza una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno [73,4 %] [che comporta emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita inferiori a 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>] rispetto a un carburante fossile di riferimento pari a [94 g CO<sub>2</sub>e/MJ (2,256 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>)]. Il tenore di carbonio dell'idrogeno ottenuto con energia elettrica è determinato dall'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete;

102 septies) "veicolo pulito":

- (a) veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4, lettera a) della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*;
- (b) fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pesante a basse emissioni quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*;
- (c) fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva 2009/33/CE e non disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1242;
- (d) fino al 31 dicembre 2025, una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub> o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;
- (e) fino al 31 dicembre 2025, una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci con emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub> per tonnellata-chilometro (gCO<sub>2</sub>/tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica (*Energy Efficiency Operational Indicator* o EEOI), inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO<sub>2</sub> definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

- (f) una nave destinata alla navigazione marittima o costiera per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub>;
- (g) fino al 31 dicembre 2025, una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci per operazioni portuali o per attività ausiliarie, che ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub> o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti o che ha raggiunto un valore EEOI inferiore del 10 % ai requisiti EEOI applicabili al 1° aprile 2022 e che è in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub> o con combustibili da fonti rinnovabili;
- (h) una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub>, calcolate utilizzando l'EODI, inferiore del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;
- (i) materiale rotabile che produce zero emissioni dirette allo scarico di CO<sub>2</sub> quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);

102 octies) "veicolo a emissioni zero":

- a) un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*\* con emissioni di CO<sub>2</sub> allo scarico pari a 0 g CO<sub>2</sub>e/km, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;
- b) un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con zero emissioni di CO<sub>2</sub> allo scarico, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione\*\*\*\*;
- c) un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;
- d) una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub>;
- e) materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO<sub>2</sub>;

102 nonies) "veicolo":

- a) un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;
- b) una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;
- c) materiale rotabile;

---

\* Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

\*\* Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE)

n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

\*\*\* Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

\*\*\*\* Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).";

(aa) il punto 103) è sostituito dal seguente:

"103) "efficienza energetica": l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

---

\* Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).";

(ab) è inserito il seguente punto 103 septies):

"103 septies) "risparmio energetico": il risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2012/27/UE";

(ac) il punto 105) è sostituito dal seguente:

"105) "fondo per l'efficienza energetica": veicolo speciale di investimento istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. I fondi per l'efficienza energetica sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;"

(ad) il punto 108) è sostituito dal seguente:

"108) "cogenerazione o produzione combinata di energia termica e di energia elettrica": la cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;"

(ae) è inserito il seguente punto 108 ter):

"108 ter) "cogenerazione verde": cogenerazione che utilizza il 100 % di fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica e di energia termica;"

(af) il punto 109) è sostituito dal seguente:

"109) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili include l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (*behind-the-meter*) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;"

(ag) è inserito il seguente punto 109 bis):

"109 bis) "comunità di energia rinnovabile": comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;

(ah) il punto 110) è sostituito dal seguente:

"110) "fonti di energia rinnovabili": le fonti di energia rinnovabili quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;"

(ai) i punti 111), 112) e 113) sono soppressi;

(aj) i punti 114) e 115) sono sostituiti dai seguenti:

"114) "tecnologie nuove e innovative": tecnologie nuove e recentemente validate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) "bilanciamento": bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

---

\* Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).";

(ak) è inserito il seguente punto 116 bis):

"116 bis) "responsabile del bilanciamento" (*Balance Responsible Party* o BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;

(al) il punto 117) è sostituito dal seguente:

"117) "biomassa": la biomassa quale definite all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001";

(am) sono inseriti i seguenti punti da 117 bis) a 117 quinquies):

"117 bis) "biocarburanti avanzati": i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001";

117 ter) "biocarburanti": i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;

117 quater) "biogas": i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;

117 quinquies) "bioliquidi": i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;

117 sexies) "combustibili da biomassa": i combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001";

(an) il punto 119) è sostituito dal seguente:

"119) "imposta ambientale": qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente, o intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;";

(ao) il punto 121) è soppresso:

(ap) sono inseriti i seguenti punti da 121 bis) a 121 quinquies):

"121 bis) "decontaminazione": attività di gestione, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;

121 ter) "ripristino": azioni volte a ripristinare un livello di funzionamento dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici;



121 quater) "ecosistema": ecosistema come definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

121 quinquies) "biodiversità": la biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852;

---

\* Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).";

(aq) sono inseriti i seguenti punti 123 bis), 123 ter) e 123 quater):

"123 bis) "inquinante": inquinante come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

123 ter) "soluzione basata sulla natura": un'azione volta a proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati, che affronta le sfide sociali in modo efficace e adattabile, fornendo nel contempo benefici per il benessere umano e la biodiversità;

123 quater) "recupero": il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, comprese le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione;"

(ar) il punto 124) è sostituito dal seguente:

"124) "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti dal punto di vista energetico": il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;"

(as) sono inseriti i punti 124 bis) e 124ter):

"124 bis) "teleriscaldamento e/o teleraffreddamento": il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

"124 ter) "sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento": sistemi costituiti da impianti di generazione di calore (impianti di produzione per il riscaldamento/raffreddamento) e dalla rete per lo stoccaggio e la distribuzione del riscaldamento/raffreddamento (rete "primaria", o di trasmissione, e rete "secondaria" di condotte per la fornitura di calore ai consumatori). Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;

---

\* Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).";

(at) sono inseriti i seguenti punti da 128 bis) a 121 nonies):

"128 bis) "uso efficiente delle risorse": riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;

128 ter) "rifiuto": un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

128 quater) "trattamento": il trattamento come definito all'articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE;

128 quinquies) "recupero": il recupero come definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE;

128 sexies) "smaltimento": lo smaltimento come definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;

128 septies) "altri prodotti, materiali o sostanze": i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui agricoli e forestali, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti, ecc.

128 octies) "prodotti, parti e materiali ridondanti": i prodotti, le parti o i materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo;

128 nonies) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata come definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;

---

\* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

(au) il punto 129) è soppresso;

(av) il punto 130) è sostituito dal seguente:

"130) "infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

- i) sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per "trasmissione" si intende il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per "distribuzione" si intende il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;
- ii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
- iii) componenti di rete pienamente integrate, come definite all'articolo 2, punto 51) della direttiva (UE) 2019/944\*;
- iv) reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
- v) reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione dei sistemi di cui al punto i) di cui sopra, avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi, nonché

qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;

b) relativamente al gas:

- i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale, dei biogas e dei carburanti gassosi rinnovabili di origine non biologica facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
- ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
- iii) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG);
- iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
- v) reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;

c) relativamente all'idrogeno:

- i) condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, principalmente idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
- ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);
- iii) impianti di dispacciamento, ricezione, stoccaggio, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;
- iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
- v) gli attivi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che sono

soggetti all'obbligo di concedere accesso a terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

d) relativamente al biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>):

- i) condotte, diverse dalla rete di condotte a monte, utilizzate per trasportare il CO<sub>2</sub> da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del CO<sub>2</sub> ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o ai fini dell'utilizzo del CO<sub>2</sub> come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;
- ii) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio del CO<sub>2</sub> in vista del suo ulteriore trasporto. Ciò non comprende le infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del CO<sub>2</sub> a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;
- iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

Gli attivi di cui ai punti i), ii) e iii) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

- e) infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di calore/vapore proveniente da più produttori o utilizzatori, basate sull'utilizzo di calore o vapore a zero o basse emissioni di carbonio o di calore residuo da applicazioni industriali o processi di produzione (calore di scarto);
- f) progetti di interesse comune, quali definiti nella legislazione TEN-E (articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*\*);
- g) relativamente ad altre tipologie di infrastrutture energetiche: altre categorie di infrastrutture che presentano le stesse caratteristiche delle categorie di cui alle lettere da a) a f). Ciò vale in particolare per le infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di produttori (o vettori energetici) e utilizzatori di energia a zero o basse emissioni di carbonio da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono/gestiscono l'infrastruttura;

Gli attivi di cui dalla lettera a) alla g) che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono adeguati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche.

---

\* Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

\*\* Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

\*\*\* Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)";

(aw) sono inseriti i seguenti punti da 130 bis) a 130 ter):

"130 bis) "gestore del sistema di distribuzione (DSO)": un gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;

130 ter) "gestore del sistema di trasmissione (TSO)": un gestore del sistema di trasmissione come definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944";

(ax) il punto 131) è sostituito dal seguente:

"131) " legislazione sul mercato interno dell'energia": la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*;

---

\* Direttiva (UE) 2009/73 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

\*\* Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).";

(ay) sono inseriti i seguenti punti 131 bis) e 130 ter):

"131 bis) "cattura e stoccaggio di carbonio" o "CCS" (Carbon Capture and Storage): una serie di tecnologie che catturano le emissioni (di CO<sub>2</sub>) prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili o da biomassa, tra cui centrali elettriche, trasportandole in un luogo di stoccaggio e iniettando il CO<sub>2</sub> in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;

130 ter): "cattura e utilizzo del carbonio" o "CCU" (Carbon Capture and Use): una serie di tecnologie che catturano le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili o da biomassa, tra cui centrali elettriche, trasportandole in un sito di consumo del CO<sub>2</sub>";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: per un investimento con costi ammissibili pari o superiori a 100 milioni di EUR, gli importi di aiuto per impresa per progetti di investimento come indicato di seguito:

- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 10 %: 7,5 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 15 %: 11,25 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 20 %: 15 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 25 %: 18,75 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 30 %: 22,5 milioni di EUR;

- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 35 %: 26,25 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 40 %: 30 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 50 %: 37,5 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 60 %: 45 milioni di EUR;
- nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 70 %: 52,5 milioni di EUR;"

(b) è inserita la seguente lettera j bis):

"j bis) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 15 milioni di EUR per infrastruttura;"

(c) le lettere s) e s bis) sono sostituite dalle seguenti:

"s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

s bis): aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 5: 20 milioni di EUR per progetto;"

(d) sono inserite le lettere da s ter) a s septies):

"s ter) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 20 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 150 milioni di EUR;

s quater) aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38, paragrafo 3 ter), e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di EUR per progetto;

s quinquies) aiuti agli investimenti a favore di investimenti per l'efficienza energetica che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 7: 30 milioni di EUR di finanziamenti totali nominali in essere per progetto;

s sexies) aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi di cui all'articolo 39, paragrafo 5;

s septies) aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis: 50 milioni di EUR per regime per anno;"

(e) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) "aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42, e aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43: 20 milioni di EUR per impresa per progetto;"

(f) è inserita la seguente lettera v bis):

"v bis) aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43, e aiuti al funzionamento per la

promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42: 250 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui al pertinente articolo;"

(g) le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:

"w) aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all'articolo 46: 50 milioni di EUR per impresa per progetto;

"x) aiuti per le infrastrutture energetiche, di cui all'articolo 48: 70 milioni di EUR per impresa per progetto;"

(3) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g bis):

"g bis) aiuti alle PMI sotto forma di canoni di accesso ridotti o di accesso gratuito ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di sostegno all'innovazione, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 94) e 95), offerti ad esempio da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione sulla base di un regime di aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) il vantaggio acquisito consistente in canoni ridotti o accesso gratuito è quantificabile e dimostrabile;
- ii) gli sconti sui prezzi totali o parziali per i servizi e le norme in base alle quali le PMI possono richiedere tali sconti, ed essere selezionate per aggiudicarsi, sono resi pubblici (tramite siti web o altri mezzi idonei) prima che il fornitore del servizio inizi a offrire gli sconti;
- iii) il fornitore del servizio registra gli importi degli aiuti concessi a ciascuna PMI sotto forma di sconti sui prezzi per garantire il rispetto dei massimali di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4. Tale documentazione è conservata per dieci anni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha concesso l'ultimo aiuto;"

(4) l'articolo 6 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: che sia realizzato un progetto che, in assenza dell'aiuto, non sarebbe stato realizzato nella zona interessata o non sarebbe stato sufficientemente redditizio per il beneficiario nella zona interessata o in qualsiasi parte del SEE.";

(b) al paragrafo 5 sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):

"m) aiuti per la riparazione dei danni ambientali e il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi qualora i costi di riparazione o ripristino superino l'aumento in valore del terreno o della proprietà e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;

n) aiuti per la tutela della biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45.";

(5) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio\*, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno

in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

---

\* Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).";

(6) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. A titolo di deroga, il finanziamento pubblico totale per i progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa può raggiungere il totale dei costi ammissibili del progetto, purché siano rispettate le soglie di notifica e le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto a norma del presente regolamento.";

(7) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- (a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;
- (c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 60 000 EUR e, per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\* o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, gli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al presente paragrafo.



\* Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

\*\* Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).";

(8) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 13*

#### **Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale**

La presente sezione non si applica:

- a) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone,
- b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
- d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della NACE Rev. 2;
- e) agli aiuti per i costi di investimento relativi a edifici, terreni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto sostenuto a norma dell'articolo 25.";

(9) l'articolo 14 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Gli aiuti alle grandi imprese sono concessi solo per un investimento iniziale che crea una nuova attività economica nella zona interessata.";

(b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

- (a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali; o
- (b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni; o
- (c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra le due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o

attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- (a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;
- (b) per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario dell'aiuto di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso di un investimento iniziale di cui all'articolo 2, punto 49), lettera b) o all'articolo 2, punto 51), lettera b), in linea di principio sono presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi sono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un'ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi sono detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.";

(d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.";

(e) il paragrafo 8 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.";

(f) al paragrafo 9, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

- b) ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dell'investimento;"
- (g) i paragrafi 10 e 11 sono soppressi;
- (h) al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"12. L'intensità di aiuto non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.";

- (i) i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Il requisito del contributo proprio pari al 25 % non si applica agli aiuti agli investimenti concessi per investimenti nelle regioni ultraperiferiche se per tenere pienamente conto dell'intensità massima di aiuto è necessario un contributo inferiore.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto applicata alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.";

- (10) all'articolo 15, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:";

- (11) l'articolo 17 è così modificato:

- (a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

- a) i costi degli investimenti materiali e immateriali, purché non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 25;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su due anni;
- c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra le due.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere in:

- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; o
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa

non viene considerata un investimento iniziale. La transazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi sono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.";

(b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono ammortizzabili;"

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.";

(c) il paragrafo 6 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;"

ii) è inserita la seguente lettera c):

"c) Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 2, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali.";

(12) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 21*

#### **Aiuti al finanziamento del rischio**

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli Stati membri, direttamente o tramite un'entità delegata, attuano la misura di finanziamento del rischio tramite uno o più intermediari finanziari. Gli Stati membri o le entità delegate forniscono un contributo pubblico agli intermediari finanziari conformemente ai paragrafi da 9 a 13 e gli intermediari finanziari effettuano investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili. Né gli Stati membri né le entità delegate investono direttamente nelle imprese ammissibili senza il coinvolgimento di un intermediario finanziario.

3. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese e/o, nel caso delle imprese innovative, sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Per le imprese ammissibili che hanno rilevato le attività di un'altra impresa o sono state costituite mediante fusione, il periodo di ammissibilità comprende anche le attività di tale impresa o delle imprese incorporate. Per le

imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità è considerato a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per la sua attività economica;

- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Gli investimenti volti a migliorare in misura significativa le prestazioni ambientali dell'attività in linea con l'articolo 36, paragrafo 2, e altri investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sono considerati nuove attività economiche se le loro esigenze di finanziamento iniziali sono superiori al [30 %] del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

4. Gli investimenti per il finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 8;
- b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
- c) l'impresa oggetto degli investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante non sia una PMI.

5. Gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6. Se sono fornite garanzie, la garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.

7. Per gli investimenti per il finanziamento del rischio in forma di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8. L'importo totale in essere degli investimenti per il finanziamento del rischio di cui al paragrafo 5 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si tiene conto di quanto segue:

- a) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento;
- b) in caso di garanzie, l'importo nominale del relativo prestito.

9. Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:

- a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
- b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

- c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

10. I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra lo Stato membro o la sua entità delegata e l'intermediario finanziario sono adeguati e si conformano a quanto segue:

- a) per gli aiuti al finanziamento del rischio diversi dalle garanzie, si privilegia la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi; in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'investimento per il finanziamento del rischio;
- b) nel caso di aiuti al finanziamento del rischio in forma di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate ad un massimo pari al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

11. Se il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario assume la forma di equity e di quasi-equity di cui al paragrafo 9, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

12. Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

- a) il 10 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera a);
- b) il 40 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso all'impresa ammissibile di cui al paragrafo 3, lettera b);
- c) il 60 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera c), e per gli investimenti per il finanziamento del rischio ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali di cui all'articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata di cui al primo comma.

I tassi di partecipazione privata di cui al primo comma, lettere b) e c), sono ridotti al 20 %, per quanto riguarda la lettera b) e al 30 %, per quanto riguarda la lettera c), per gli investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, valida al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

13. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto ai paragrafi 3 e 4, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media

ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 12, a meno che la partecipazione di investitori privati indipendenti richiesta non sia raggiunta a livello delle imprese ammissibili.

14. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. La procedura si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni:

- a) garantisce che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili siano istituiti conformemente alla normativa applicabile;
- b) non opera discriminazioni tra intermediari finanziari e gestori del fondo sulla base del loro luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro;
- c) può prevedere che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili debbano rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;
- d) mira a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici, come descritto al paragrafo 10.

15. Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che ricevono il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili. Si ritiene che tale obbligo sia rispettato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;
- b) l'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la sostenibilità finanziaria;
- c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

16. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono tenuti per legge o contratto ad agire conformemente alle migliori prassi e con la diligenza di un gestore professionale che opera in buona fede e ad evitare i conflitti di interesse; viene applicata la vigilanza regolamentare;
- b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando essi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente al paragrafo 14;
- c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con le loro risorse proprie, in modo da

garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro o della sua entità delegata;

- d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;
- e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

17. In una misura per il finanziamento del rischio in cui un investimento per il finanziamento del rischio è fornito ad imprese ammissibili in forma di garanzie, prestiti o investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'intermediario finanziario realizza investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili che, in assenza dell'aiuto, non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera o differente. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

18. Le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione\*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione\*\* o al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione\*\*\*, a seconda dei casi;
- b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 3, 4, 8, 12 e 13;
- c) per le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio ad imprese ammissibili in forma di equity, quasi-equity o prestiti, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

---

\* Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

\*\* Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

\*\*\* Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).";

- (13) è inserito il seguente articolo 21 *bis*:

*"Articolo 21 bis*

**Aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati**

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente,



i rischi delle imprese ammissibili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le imprese ammissibili sono quelle definite all'articolo 21, paragrafi 3 e 4. L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

3. Nel caso in cui l'investitore privato indipendente fornisca il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili nelle forme e alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8. I servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali.

4. Nel caso in cui l'investitore privato indipendente fornisca finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie full risk emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. Tali azioni sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. Le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sul reddito. Analogamente, nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sulle plusvalenze, i proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sulle plusvalenze. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze relative alla cessione di azioni ammissibili può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

5. Lo sgravio fiscale massimo non può superare l'importo massimo dell'imposta dovuta dall'investitore privato indipendente per l'imposta cui si applica lo sgravio. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale non supera le seguenti soglie massime:

- a) il 50 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente se i beneficiari finali soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);
- b) il 35 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente se i beneficiari finali soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);
- c) il 20 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente se i beneficiari finali soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o per gli investimenti ammissibili supplementari effettuati dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).

Le soglie dello sgravio fiscale di cui al primo comma, lettere b) e c) possono essere aumentate fino al 50 %, nei casi di cui alla lettera b), e fino al 35 %, nei casi di cui alla lettera c), per gli investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.";

(14) l'articolo 22 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
- b) non ha ancora distribuito utili;
- c) non è stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni è considerato a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Oltre agli importi di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, gli aiuti all'avviamento possono assumere la forma di un trasferimento di diritti di proprietà intellettuale (DPI), e dei relativi diritti di accesso, da un organismo di ricerca in cui sono stati sviluppati i diritti di proprietà intellettuale, se il trasferimento è:

- a) effettuato a favore di una piccola impresa innovativa;
- b) necessario per immettere sul mercato un nuovo prodotto o servizio e
- c) se il valore dei DPI è fissato al prezzo di mercato, ovvero se è stato determinato utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - i) l'importo è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
  - ii) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo è pari almeno al prezzo di mercato;
  - iii) l'importo è il risultato di negoziati svolti alle normali condizioni di mercato tra l'organismo di ricerca e la start-up;
  - iv) nei casi in cui la start-up ha il diritto di prelazione rispetto ai DPI generati in collaborazione con l'organismo di ricerca, se quest'ultimo esercita il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che la start-up che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.

L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, della start-up ai costi delle attività dell'organismo di ricerca che hanno generato i DPI in questione può essere detratto dal prezzo di mercato.

Mentre il valore dei DPI stabiliti come sopra descritto può superare 0,8 milioni di EUR, l'importo dell'aiuto supplementare di cui al presente paragrafo non può superare 0,8 milioni di EUR. L'importo dell'aiuto supplementare si riferisce al valore dei DPI trasferiti e stabiliti come sopra descritto, compresa la detrazione di cui sopra, che non è coperto da fondi propri e/o altri mezzi.";

(15) all'articolo 23, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati

attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafi 2 e 5.";

(16) l'articolo 24 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 22;
- (b) i costi della ricerca in materia di investimenti, così come definita all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione\*, in una singola impresa ammissibile a norma degli articoli 21, 21 bis e 22, a condizione che tale ricerca sia divulgata pubblicamente e, se è stata divulgata ai clienti del fornitore di ricerca in materia di investimenti prima della divulgazione pubblica, sia divulgata pubblicamente nella stessa forma e non oltre 3 mesi dalla prima diffusione ai clienti.

3. La ricerca in materia di investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa i requisiti di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/565.

---

\* Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).";

(b) è inserito il seguente paragrafo 4:

"4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.";

(17) l'articolo 25 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, i costi indiretti dei progetti di R&S possono essere calcolati anche sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il [15 %], applicata al totale dei costi diretti ammissibili del progetto di R&S. In tal caso, le due categorie di costi diretti e indiretti sono stabilite in base alle normali prassi contabili, comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S sopra elencati ai punti da a) a d) e sono debitamente giustificate.";

(b) il paragrafo 6, lettera b), è così modificato:

i) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;"

ii) è aggiunto il seguente punto iii):

"iii) il beneficiario si impegna a divulgare ampiamente i risultati della ricerca, anche nel caso in cui si impegni a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di R&S sovvenzionati che sono protette da

diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.";

(18) è inserito il seguente articolo 26 bis:

*"Articolo 26 bis*

**Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione**

1. Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di prova e di sperimentazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il prezzo applicato per la gestione o l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato o ne riflette i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, in assenza di un prezzo di mercato.
3. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
5. L'intensità di aiuto non supera il 25 % dei costi ammissibili.";

(19) l'articolo 27 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti agli investimenti per il polo di innovazione dovrebbero essere concessi esclusivamente all'entità proprietaria degli impianti del polo. Gli aiuti al funzionamento per il polo di innovazione sono concessi esclusivamente al proprietario degli impianti, a meno che gli impianti non siano affittati, dietro pagamento di un canone di mercato, a un'entità che gestisce il polo e si assume il rischio finanziario della gestione. In quest'ultimo caso, gli aiuti al funzionamento sono concessi esclusivamente all'entità che gestisce il polo di innovazione a proprio rischio. Nei casi in cui il gestore del polo sia anche il proprietario del polo o un utente del polo, o entrambi, e nei casi in cui il gestore del polo sia un consorzio di attori privi di personalità giuridica distinta, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività svolte in qualità di gestore del polo sono contabilizzati separatamente, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificabili, da tutti gli altri tipi di attività svolte dallo stesso soggetto giuridico.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti dei poli e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi (compreso un margine ragionevole).";

(20) all'articolo 28, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) costi dei servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.";

(21) l'articolo 36 è così modificato:

(a) il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

**Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima**

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il presente articolo non si applica alle misure per le quali sono stabilite norme più specifiche agli articoli 36 bis, 36 ter e da 38 a 48. Il presente articolo non si applica inoltre agli investimenti in attrezzature, macchinari e produzioni industriali che utilizzano combustibili fossili, ad eccezione di quelli che utilizzano gas naturale. Il presente articolo si applica agli investimenti in attrezzature, macchinari e produzioni industriali che utilizzano idrogeno nella misura in cui l'idrogeno utilizzato è idrogeno rinnovabile o idrogeno a basse emissioni di carbonio. In tal caso, lo Stato membro assicura che l'obbligo di utilizzare idrogeno rinnovabile [o idrogeno a basse emissioni di carbonio] sia rispettato per tutta la vita economica dell'investimento.";

(c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) consentono al beneficiario o ad un'altra entità di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione; o

b) consentono al beneficiario o ad un'altra entità di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea; o";

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) consentono al beneficiario o ad un'altra entità di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività per conformarsi a norme dell'Unione che non sono ancora entrate in vigore.";

(d) sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2 bis. Gli investimenti nella cattura e nell'utilizzo o nello stoccaggio del carbonio (*carbon capture and utilisation or storage*, "CCUS") soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

(a) la cattura, il trasporto e l'utilizzo o lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, compresi i singoli elementi della catena CCUS, sono integrati in una catena CCS, CCU o CCUS completa;

(b) il valore attuale netto (VAN) del progetto di investimento nel corso della sua vita economica è negativo. Ai fini del calcolo del VAN del progetto, si tiene conto dei costi evitati delle emissioni di CO<sub>2</sub>;

(c) i costi di investimento non riguardano l'impianto che emette CO<sub>2</sub> (impianto industriale o centrale elettrica), ma unicamente il progetto CCUS.

2 ter. Se l'aiuto mira a ridurre le emissioni dirette, in particolare le emissioni di gas a effetto serra, tali riduzioni non sono compensate dall'aumento delle emissioni indirette legate allo stesso investimento.";

(e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere semplicemente alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a conformarsi a nuove norme dell'Unione non ancora in vigore che aumentano il livello di tutela ambientale possono essere concessi a norma del presente articolo, a condizione che la norma dell'Unione sia stata adottata e che l'investimento per il quale è concesso l'aiuto sia attuato e portato a termine almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della norma in questione.";

(f) il paragrafo 4 è soppresso.

(g) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti ambientali dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di un investimento controfattuale che sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto, come segue:

- a) se lo scenario controfattuale consiste in un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e i costi dell'investimento controfattuale;
- b) se lo scenario controfattuale consiste nello stesso investimento intrapreso in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e il VAN dei costi dell'investimento controfattuale, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- c) se lo scenario controfattuale prevede il mantenimento in funzione degli impianti e delle attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e il VAN dei costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- d) nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza di VAN tra il leasing di tali attrezzature e il leasing delle attrezzature che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing;

in tutte le situazioni di cui alle lettere da a) a d), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e da una vita economica comparabili, che rispetta le norme dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di emissioni di gas a effetto serra. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.

Se l'investimento consiste in un investimento supplementare in una struttura già esistente, per il quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali relativi alla tutela dell'ambiente.

I costi ammissibili possono includere i costi per la costruzione di infrastrutture dedicate e impianti di stoccaggio di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio e di calore di scarto che sono necessari per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale di cui ai paragrafi 2 e 2 bis. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.";

(h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. Se l'investimento comporta zero emissioni dirette, l'intensità di aiuto può raggiungere il 50 %.";

(i) sono inseriti i paragrafi 6 bis e 6 ter seguenti:

"6 bis. In caso di investimenti riguardanti cattura, utilizzo o stoccaggio di carbonio (CCUS), l'intensità di aiuto non supera il 20 %.

6 ter. L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva, così come definita all'articolo 2, punto 38), che soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

- a) la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione chiari, trasparenti e non discriminatori;
- b) i criteri di selezione si basano principalmente sull'offerta presentata o sul prezzo di equilibrio;
- c) i criteri di selezione possono riguardare anche altri aspetti, in particolare gli aspetti ambientali, tecnologici, geografici o sociali, purché siano connessi all'obiettivo della misura. [Nell'ambito della ponderazione tra i criteri di selezione, l'offerta presentata o il prezzo di equilibrio non possono avere un'incidenza inferiore al 75 %.]";

(22) l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 36 bis*

#### **Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento**

1. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento destinate alla fornitura di energia, a fini di trasporto, ai veicoli puliti o ai veicoli a emissioni zero sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio a fini di trasporto. Lo Stato membro assicura che l'obbligo di fornire idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio sia rispettato per tutta la vita economica dell'infrastruttura. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità di concedere aiuti per investimenti relativi a infrastrutture per combustibili alternativi nell'ambito delle infrastrutture portuali di cui agli articoli 56 ter e 56 quater.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le relative attrezzature tecniche, le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione integrata in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o i costi di investimento per le unità di stoccaggio dell'energia elettrica rinnovabile o idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. La

capacità massima dell'unità di produzione integrata in loco di energia elettrica rinnovabile non supera la potenza nominale massima dell'infrastruttura di ricarica cui è collegata.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, così come definita all'articolo 2, punto 38), che soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

- (a) la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione chiari, trasparenti e non discriminatori;
- (b) i criteri di selezione si basano principalmente sull'offerta presentata o sul prezzo di equilibrio;
- (c) i criteri di selezione possono riguardare anche altri aspetti, in particolare gli aspetti ambientali, tecnologici, geografici o sociali, purché siano connessi all'obiettivo della misura. Nell'ambito della ponderazione tra i criteri di selezione, l'offerta presentata o il prezzo di equilibrio non possono avere un'incidenza inferiore al 75 %.

5. L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

6. Gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione.

7. Se alle infrastrutture di ricarica o rifornimento possono accedere utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso. I canoni applicati agli utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti per l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento corrispondono ai prezzi di mercato.

8. La necessità degli aiuti volti ad incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che infrastrutture di quel tipo vengano realizzate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento dell'applicazione della misura di aiuto.

L'obbligo di condurre una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente di cui al primo comma non si applica agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico.

9. In deroga al paragrafo 8, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento per i veicoli stradali se i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli alimentati almeno parzialmente ad idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 2 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli.

10. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.";



(23) è inserito il seguente articolo 36 ter:

*"Articolo 36 ter*

**Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l'ammodernamento di veicoli**

1. Gli aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l'ammodernamento di veicoli affinché siano classificati come veicoli puliti o veicoli a zero emissioni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono concessi aiuti per l'acquisto o il leasing, per una durata di almeno 12 mesi, di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittime alimentati almeno in parte a energia elettrica o a idrogeno e per interventi di ammodernamento di veicoli che consentano a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) per gli investimenti consistenti nell'acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi di investimento supplementari per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero sono costi ammissibili. Tali costi sono calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme dell'Unione e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto;
- (b) per gli investimenti consistenti nel leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero sono costi ammissibili. Tali costi sono calcolati come la differenza tra il VAN del leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e il VAN del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme dell'Unione e che sarebbe stato oggetto di un contratto di leasing senza l'aiuto. Ai fini della determinazione dei costi ammissibili, i costi di esercizio relativi al funzionamento del veicolo, compresi i costi dell'energia, i costi dell'assicurazione e i costi di manutenzione, non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nei costi del leasing;
- (c) per gli investimenti consistenti in interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero, i costi dell'ammodernamento sono costi ammissibili.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, così come definita all'articolo 2, punto 38), che soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

- (a) la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione chiari, trasparenti e non discriminatori;
- (b) i criteri di selezione si basano principalmente sull'offerta presentata o sul prezzo di equilibrio;
- (c) i criteri di selezione possono riguardare anche altri aspetti, in particolare gli aspetti ambientali, tecnologici, geografici o sociali, purché siano connessi all'obiettivo della misura. Nell'ambito della ponderazione tra i criteri di selezione, l'offerta presentata o il prezzo di equilibrio non possono avere un'incidenza inferiore al 75 %.

5. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio\* possono essere concessi al di fuori di una procedura di gara competitiva.

6. L'intensità di aiuto non supera il:

- (a) 100 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli loro di essere classificati come veicoli a emissioni zero;
- (b) 60 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentano a tali veicoli loro di essere classificati come veicoli puliti.

7. Non sono concessi aiuti per il leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero se l'impresa da cui i veicoli sono presi in leasing ha beneficiato di aiuti per l'acquisto dei veicoli puliti o dei veicoli a emissioni zero oggetto del contratto di leasing.

---

\* Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).";

(24) l'articolo 37 è soppresso;

(25) l'articolo 38 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per investimenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.";

(b) sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, possono essere concessi aiuti a norma del presente articolo per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ai fini della conformità alle norme dell'Unione che sono state adottate ma non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

2 ter. Il presente articolo non riguarda gli aiuti alla cogenerazione né gli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento.";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. I costi ammissibili sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di un investimento controfattuale che sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto:

- a) se lo scenario controfattuale consiste in un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e i costi dell'investimento controfattuale.
- b) se lo scenario controfattuale consiste nello stesso investimento intrapreso in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e il VAN dei costi dell'investimento controfattuale, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

- c) se lo scenario controfattuale prevede il mantenimento in funzione degli impianti e delle attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento e il VAN dei costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- d) nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza di VAN tra il leasing di tali attrezzature e il leasing delle attrezzature che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing;
- e) in tutte le situazioni di cui alle lettere da a) a d), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato dalla stessa capacità di produzione e dalla stessa vita economica che rispetta le norme dell'Unione applicabili. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.
- f) Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, per il quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali relativi alla tutela dell'ambiente.";

(d) sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 bis a 3 quinquies:

"3 bis. A condizione che l'aiuto determini una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento di ristrutturazione di edifici esistenti e un risparmio di energia primaria di almeno il 10 % rispetto alla soglia stabilita per i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di esecuzione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi, i costi ammissibili sono rappresentati dall'insieme dei costi di investimento necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di una delle seguenti tipologie di edifici:

- i) edifici residenziali;
- ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali;
- iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia, antiincendio o di protezione civile;
- iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii), nei quali le attività diverse da quelle di cui ai punti i), ii) o iii) occupano al massimo il 50 % della superficie interna.

3 ter. Per gli edifici di cui al paragrafo 3 bis, gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:

- a) l'installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;
- b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;
- c) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;

- d) l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza (*smart readiness*), compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria della rete passiva sulla proprietà cui appartiene l'edificio, esclusi il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
- e) investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a e), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

3 ter. L'aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica.

3 quater. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio. Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a petrolio, a carbone o a gas non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Possono essere concessi aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche a gas più efficienti sotto il profilo energetico, a condizione che sostituiscano le apparecchiature energetiche alimentate a petrolio o a carbone e che si provveda a sostituire le apparecchiature energetiche alimentate a gas, al più tardi entro il 2050, con apparecchiature che utilizzano combustibili rinnovabili.";

(e) sono inseriti i paragrafi 6 bis e 7 seguenti:

"6 bis. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici di cui al paragrafo 3 bis, se i miglioramenti dell'efficienza energetica comportano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 % in caso di ristrutturazione di edifici esistenti.

7. Gli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione della conclusione di contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio, factoring, forfeiting);
- b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;
- c) il sostegno è fornito a PMI o a piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento della prestazione energetica;
- d) il sostegno è erogato per la facilitazione della conclusione di contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE;
- e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3 bis.";

(26) l'articolo 39 è così modificato:

(a) i paragrafi 2, 2 bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sono ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

2 bis. Se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui ai punti i), ii) o iii) occupano al massimo il 50 % della superficie coperta, gli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica possono essere combinati con aiuti a favore di alcune delle seguenti misure o tutte le seguenti misure:

- a) l'installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;
- b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;
- c) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;
- d) l'installazione di impianti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà cui l'edificio appartiene. Gli interventi di cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà sono esclusi;
- e) investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica, fatta eccezione per gli edifici di cui al paragrafo 2 bis, per i quali i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature di cui al paragrafo 2 bis";

(b) al paragrafo 5, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"5. Il fondo per l'efficienza energetica o altro intermediario finanziario concedono prestiti o garanzie ai progetti ammissibili per l'efficienza energetica. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 20 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali, tranne nel caso degli investimenti combinati di cui al paragrafo 2 bis, per i quali non supera i 30 milioni di EUR.";

(c) al paragrafo 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro garantisce l'applicazione di una procedura di due diligence per verificare che venga adottata una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.";

(d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore. A norma del presente articolo, possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, a condizione che

l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.";

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio. Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a petrolio, a carbone o a gas non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Possono essere concessi aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche a gas più efficienti sotto il profilo energetico, a condizione che sostituiscano le apparecchiature di riscaldamento alimentate a petrolio o a carbone e che si provveda a sostituire le apparecchiature energetiche alimentate a gas, al più tardi entro il 2050, con apparecchiature che utilizzano combustibili rinnovabili.";

(27) l'articolo 40 è soppresso;

(28) l'articolo 41 è così modificato:

(a) il titolo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 41*

#### **Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento**

1. Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio ai sensi del presente articolo sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui sono concessi nel quadro di un regime aperto a progetti combinati di produzione di energie rinnovabili e di stoccaggio dietro il contatore (*behind-the-meter*), qualora entrambi gli elementi siano installati e messi in funzione contemporaneamente. L'investimento per lo stoccaggio ha al massimo la stessa capacità dell'investimento collegato nelle energie rinnovabili. Anche gli aiuti allo stoccaggio collegato a un impianto di energia rinnovabile esistente *behind-the-meter* possono rientrare nello stesso regime se l'investimento nello stoccaggio soddisfa le stesse condizioni e tutti i progetti di investimento (energie rinnovabili e stoccaggio) sono considerati un progetto integrato ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4.";

(c) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili oggetto degli aiuti sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati e sono erogati a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di tale direttiva.

3. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un

elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile.

4. Gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento nuove o ammodernate sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto.";

(d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale per i quali è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.";

(e) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

7. L'intensità di aiuto non supera il:

- a) 30 % dei costi ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento;
- b) 15 % dei costi ammissibili per i progetti che comportano lo stoccaggio di energia elettrica.";

(f) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, compresa la cogenerazione verde.

10. Se gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti, non discriminatori e oggettivi, definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e riducendo al minimo il rischio di offerte strategiche, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili. Tali criteri sono pubblicati con un anticipo di almeno sei settimane rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva; La procedura di gara competitiva soddisfa tutti i seguenti criteri:

- i) il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;
- ii) il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva;
- iii) la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o entro il più breve termine;

iv) gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito positivo della procedura.";

(29) l'articolo 42 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti, non discriminatori e oggettivi, definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e riducendo al minimo il rischio di offerte strategiche. Tali criteri sono pubblicati con un anticipo di almeno sei settimane rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva; La procedura di gara competitiva soddisfa tutti i seguenti criteri:

- i) il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;
- ii) il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva;
- iii) la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o entro il più breve termine;
- iv) gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito positivo della procedura.

La procedura di gara è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili su base non discriminatoria.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi. Per evitare dubbi, ciò vale a partire dal momento in cui i prezzi diventano negativi.";

(c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

(d) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.";

(30) l'articolo 43 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

#### *"Articolo 43*

#### **Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in impianti su scala ridotta e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile**

1. Gli aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in impianti su scala ridotta e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.



2. Gli aiuti al funzionamento per gli impianti su scala ridotta sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo entro le seguenti soglie relative alle dimensioni.

- a) per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica: progetti al di sotto della soglia applicabile di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
- b) per le tecnologie di generazione di calore e di produzione di gas rinnovabile: progetti con capacità installata inferiore a 400 kW.

Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.";

(b) sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2 bis. Gli aiuti alle comunità di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo per i progetti con una capacità installata inferiore a 1 MW realizzati da entità che rientrano nella definizione di comunità di energia rinnovabile.

2 ter. Gli aiuti al funzionamento per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile.";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili oggetto degli aiuti sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati e sono erogati a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di tale direttiva.

(31) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 44*

#### **Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE**

1. I regimi di aiuti sotto forma di sgravi fiscali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE\* sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione dell'Unione richiesto dalla direttiva 2003/96/CE.

3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

4. Le riduzioni fiscali per i prodotti definiti all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili oggetto degli aiuti sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati e sono erogati a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di tale direttiva.

5. Gli sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. I beneficiari di tali regimi che sono grandi imprese:

- a) rispettano l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, in modalità indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS); e
- b) entro [tre anni] dalla concessione dello sgravio fiscale:
  - attuano le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato; o, alternativamente,
  - investono una quota significativa pari ad almeno il 50 % dell'importo dello sgravio fiscale in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto. Se pertinente, tali progetti dovrebbero comportare riduzioni ben al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

---

\* Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).";

(32) è inserito il seguente articolo 44 bis:

*"Articolo 44 bis*

**Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali**

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo non si applica agli sgravi da imposte o prelievi sui prodotti energetici, compresa l'energia elettrica.
2. I beneficiari degli sgravi da imposte o prelievi sono le imprese maggiormente colpite da imposte o prelievi più elevati, che non sono in grado di trasferire l'aumento dei costi di produzione ai clienti senza riduzioni significative delle vendite. I beneficiari sono selezionati sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi.
3. Gli aiuti sono concessi allo stesso modo per tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della riduzione dell'imposta o del prelievo. L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto non supera l'80 % dell'aliquota nominale dell'imposta o del prelievo.
4. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.";

(33) Gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 45*

**Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi**

1. Gli aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per investimenti intesi a conseguire uno o più dei seguenti risultati:

- a) la riparazione di danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie, delle falde freatiche o dell'ambiente marino;
- b) il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato;
- c) la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi, se tali investimenti favoriscono il conseguimento di buone condizioni per gli ecosistemi o la tutela di ecosistemi già in buone condizioni;
- d) l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi.

2 bis. Il presente articolo non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale contemplati dall'articolo 50 del presente regolamento.

2 ter. Gli aiuti al ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e delle attività estrattive non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Fatte salve le norme dell'Unione in materia di responsabilità per danni ambientali, in particolare la direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, qualora sia individuata l'impresa responsabile dei danni ambientali ai sensi della legislazione applicabile in ciascuno Stato membro, tale impresa finanzia i lavori necessari per prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale secondo il principio "chi inquina paga" e non è concesso alcun aiuto per i lavori che l'impresa sarebbe giuridicamente tenuta a svolgere. Lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie, comprese le azioni legali, per individuare l'impresa responsabile e obbligarla a sostenere i costi. Se il soggetto responsabile ai sensi della legislazione applicabile non può essere individuato o obbligato a sostenere i costi, in particolare perché l'impresa responsabile ha cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa può essere considerata come suo successore legale, o qualora non vi siano garanzie finanziarie sufficienti per far fronte ai costi di risanamento, possono essere concessi aiuti per sostenere l'intero progetto. Non sono concessi aiuti per l'attuazione delle misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio\*\*. Possono essere concessi aiuti a norma del presente articolo per coprire i costi supplementari necessari ad aumentare la portata o l'ambizione di tali misure, al di là degli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

4. Per gli investimenti finalizzati alla riparazione di danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di risanamento o ripristino, al netto dell'incremento di valore del terreno o della proprietà.

5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno o della proprietà a seguito del risanamento o del ripristino sono effettuate da un esperto indipendente qualificato.

5 bis. Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla protezione o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi.

6. L'intensità di aiuto non supera il:

- a) 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella riparazione dei danni ambientali o nel ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi;
- b) 70 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella protezione o nel ripristino della biodiversità e in soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi.

7. L'intensità di aiuto per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

#### *Articolo 46*

#### **Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico**

1. Gli aiuti agli investimenti per la costruzione o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

1 bis. Gli aiuti sono concessi unicamente per la costruzione o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento che sono o diventeranno efficienti sotto il profilo energetico. Se il sistema non diventa efficiente sotto il profilo energetico a seguito dei lavori finanziati, gli ulteriori ammodernamenti necessari per raggiungere lo standard di efficienza energetica iniziano entro tre anni dall'inizio dei lavori finanziati.

1 ter. Gli aiuti non sono concessi per la costruzione o l'ammodernamento di impianti di generazione basati su combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento della generazione basata sul gas naturale possono essere concessi solo se è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

1 quater. Gli aiuti per l'ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento e raffreddamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la rete di distribuzione è o diventerà idonea alla trasmissione del riscaldamento o del raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili;
- b) l'ammodernamento non comporta un aumento della produzione di energia da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale;

c) in caso di ammodernamento dello stoccaggio o della rete di distribuzione del riscaldamento e del raffreddamento generati da gas naturale, è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

3. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, compresa la cogenerazione verde.

5. In alternativa al paragrafo 3, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento, calcolato come la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento e attualizzati al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale.

---

\* Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

\*\* Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).";

(34) l'articolo 47 è così modificato:

(a) il titolo e i paragrafi da 1 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 47*

**Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare**

1. Gli aiuti agli investimenti per l'uso efficiente e la circolarità delle risorse sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti tipi di investimenti:

a) investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:

- una riduzione netta delle risorse utilizzate per ottenere una determinata quantità di produzione. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
- la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate);

b) investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di

trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità di riciclaggio;

- c) investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la cernita e il riciclaggio di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o recuperati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità di riciclaggio;
- d) investimenti relativi alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

3. Gli aiuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la generazione di energia non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Gli aiuti non esonerano le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti che sono a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, o dai costi dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.

5. L'investimento non si limita ad incrementare la domanda di rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze destinati a essere riutilizzati, riciclati o recuperati senza incrementare la raccolta di tali materiali.

6. L'investimento va al di là delle pratiche commerciali consolidate o redditizie sul piano economico generalmente applicate in tutta l'Unione e nelle varie tecnologie. Da un punto di vista tecnologico, l'investimento dovrebbe determinare un grado di riciclabilità più elevato o una qualità del materiale riciclato superiore rispetto alle pratiche normali.

7. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:

- a) un investimento comparabile che sarebbe realizzato in modo credibile senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
- b) il trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- c) il processo di produzione convenzionale relativo alla materia prima o al prodotto primari, se il prodotto (secondario) riutilizzato o riciclato è tecnicamente ed economicamente sostituibile con la materia prima o il prodotto primari.

Se l'investimento consiste in un investimento supplementare in una struttura già esistente, per il quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.";

(b) al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

8. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.";

(c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Non sono concessi aiuti se l'investimento è effettuato per garantire la conformità alle norme dell'Unione applicabili.";

(35) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 48*

**Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche**

1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alle infrastrutture energetiche che sono in tutto o in parte esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi o dalla regolamentazione tariffaria sulla base della legislazione sul mercato interno dell'energia non sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.
3. Gli aiuti per le infrastrutture del gas sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se l'infrastruttura in questione è destinata all'utilizzo per l'idrogeno e/o per i gas rinnovabili o è utilizzata principalmente per il trasporto dell'idrogeno e dei gas rinnovabili.
4. I costi ammissibili sono i costi [complessivi] dell'investimento.
5. L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento, calcolato come la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento e attualizzati al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale.";

(36) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 49*

**Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia**

1. Gli aiuti per studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili di cui alla presente sezione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se l'intero studio o servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio o del servizio di consulenza. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.
- 2 bis. Gli aiuti sono concessi indipendentemente dal fatto che ai risultati degli studi o dei servizi di consulenza faccia seguito un investimento ammissibile agli aiuti di cui alla presente sezione.
3. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

5. Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.";

(37) l'articolo 56 sexies è così modificato:

- (a) al paragrafo 4, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
    - "iv) nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi unicamente per gli impianti che producono biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione o delegati e sono erogati a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di tale direttiva.";
  - (b) al paragrafo 6, lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:
    - "v) infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile o a base emissioni.";
  - (c) al paragrafo 7, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
    - "ii) investimenti per l'uso efficiente e la circolarità delle risorse, in linea con l'articolo 47, paragrafi da 1) a 6) e paragrafo 10);";
  - (d) al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    - "b) Fatta salva la lettera a), se la misura di aiuto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica i) degli edifici residenziali, ii) degli edifici adibiti all'istruzione o ad attività connesse ai servizi sociali, giudiziari, di polizia, antiincendio o di protezione civile, iii) degli edifici adibiti alle attività connesse alla pubblica amministrazione o iv) degli edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui attività diverse da quelle di cui ai punti i), ii) o iii) occupano meno del 50 % della superficie interna, l'aiuto può essere concesso anche per interventi che, simultaneamente, migliorano l'efficienza energetica di tali edifici e integrano tutti o alcuni dei seguenti investimenti:
      - i) l'installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;
      - ii) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;
      - iii) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio per le autovetture sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;
      - iv) l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza (*smart readiness*), compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria della rete passiva sulla proprietà cui appartiene l'edificio, esclusi il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà è esclusa;
      - v) investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.
- il beneficiario finale dell'aiuto può essere sia il proprietario che il locatario dell'edificio, a seconda di chi riceve il finanziamento del progetto;"



(e) al paragrafo 10, lettera a), i punti i) e ii) e sono sostituiti dai seguenti:

- "i) alle PMI non quotate che non sono ancora in attività in alcun mercato o sono in attività da meno di dieci anni dalla loro registrazione, a meno che non abbiano rilevato le attività di un'altra impresa o siano state costituiti mediante fusione, nel qual caso il periodo di dieci anni comprende anche le attività di tale impresa o delle società incorporate. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di dieci anni è considerato a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività;
  - ii) alle PMI non quotate che avviano una nuova attività economica, se l'investimento iniziale è superiore al 50 % del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Gli investimenti volti a migliorare in misura significativa le prestazioni ambientali dell'attività oltre le norme obbligatorie dell'Unione o ad avviare una nuova attività rispettosa dell'ambiente sono considerati una nuova attività economica se le loro esigenze di finanziamento iniziali sono superiori al [30 %] del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Il carattere ecosostenibile dell'investimento è dimostrato conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o ad altre metodologie comparabili.
- (38) All'allegato II, la parte II è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*La Presidente*

*[...]*